

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della retribuzione mensile stipulato in data 17/11/15 ed estinto anticipatamente al 30/11/2019, il ricorrente, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso al ricorrente della quota parte non goduta della "commissione intermediario" a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, per l'importo complessivo di € 900,00, oltre interessi legali. Chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 250,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la non rimborsabilità della commissione, la cui natura è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del modulo SECCI; sostiene che nello specifico tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva" ed è stato integralmente corrisposto all'agente/mediatore; afferma, altresì, che a seguito della comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.2019, l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere debba ritenersi riferito ai "nuovi contratti" ed ai "finanziamenti in essere", con indiretta, ma non per questo meno univoca esclusione dei rapporti estinti in epoca precedente, perimetro in cui rientrerebbe il contratto in questione. Fra l'altro esclude l'applicabilità della sentenza Lexitor, in quanto essa non è stata resa in relazione a fattispecie sorta nell'ordinamento italiano e non sarebbe dotata di "efficacia orizzontale" tra privati, ma solo di "efficacia verticale", intesa nel senso che l'interessato può fare valere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

solo nei confronti dello Stato un'asserita imperfetta attuazione della Direttiva. Per quanto riguarda le spese di assistenza difensiva ne esclude la rimborsabilità in quanto il procedimento può essere instaurato senza il ministero di un difensore e manca qualsiasi documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

Ciò posto, l'intermediario dichiara di non dover rimborsare nulla al ricorrente, e conclude chiedendo che venga respinta ogni pretesa contenuta nel ricorso.

Nelle repliche, il ricorrente ribadisce nell'interrezza le richieste contenute nel ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione della quota parte della "commissione del finanziatore", a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto", alla luce del criterio pro rata temporis reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto solo in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lettera e), del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies TUB, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Si aggiunge che con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Pertanto, venendo al caso di specie, il ricorrente chiede il rimborso della voce “commissioni all'intermediario”, quale indicata al punto 3.1 del modulo SECCI; nello specifico, tale voce, relativa ai “costi fissi di istruttoria e collocamento”, comprende non solo attività istruttorie e preparatorie, ma anche prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto, quali quelle di notificazione degli atti, di gestione e trattamento dei dati e di archiviazione e trattamento dei dati. Il Collegio alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, ritiene che a tale voce debba essere riconosciuta natura recurring, e di conseguenza rimborsabile secondo il criterio pro rata temporis: pertanto, riconosce il diritto del ricorrente al rimborso di euro 900,00.

Quanto alla domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, essa non può essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 900,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO